



COMUNE DI GOZZANO

Provincia di Novara

Via Dante 85 – Cap 28024

Processo verbale di seduta DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 27-05-2020

OGGETTO:

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Dott. Marco Suno Minazzi, Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica in merito alla proposta di delibera di cui all'oggetto.

Fto Dott. Marco Suno Minazzi

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Dott. Marco Suno Minazzi, Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta di delibera di cui all'oggetto.

Fto Dott. Marco Suno Minazzi

L'anno **duemilaventi**, addì **ventisette**, del mese di **maggio**, alle ore **18:00** nel Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di **PRIMA CONVOCAZIONE**

Viene accertata la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Godio Gianluca	Sindaco	Presente
Marietta Lorena Maria	Consigliere	Presente
Zucchetti Paolo	Consigliere	Presente
Tucciariello Francesca	Consigliere	Presente
Zenoni Emilio Maria	Consigliere	Presente
Piletta Renzo	Consigliere	Presente
Travaglini Katia	Consigliere	Presente
Ruga Giuliano	Consigliere	Presente
Signorelli Giuseppe	Consigliere	Presente
Arrondini Marisa	Consigliere	Presente
Biaggi Stefania	Consigliere	Presente
Montebello Bozzer Joaquin Antonio	Consigliere	Presente
Ricci Libera	Consigliere	Presente

Totale presenti **13**

Totale assenti **0**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Gilardone Roberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presidente della seduta: **Zenoni Emilio Maria** - Consigliere

In apertura/prosecuzione di seduta.

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.
DELIBERAZIONE C.C n. 9 del 27-05-2020

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la precedente delibera consiliare, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25.02.2019 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni dell'imposta IMU nelle seguenti misure:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,43 % Detrazione di € 200,00
Aliquota ordinaria	1,06 %

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale **n. 5 del 25.02.2019** con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni dell'imposta TASI nelle seguenti misure

Aliquota per abitazione principale (esclusivamente di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011)	0,25 %
---	--------

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio”;

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il **30 giugno 2020**. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;*

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono quindi le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

Richiamato altresì l'art. 20 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Nuova IMU che testualmente recita:

“Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:

- a. per gli immobili locati;*
- b. per i fabbricati concessi in comodato gratuito;*
- c. per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (ART. 1, C. 5, DELLA LEGGE N. 449/1997);*

In particolare, con esclusione dei fabbricati del gruppo catastale D, si ritiene opportuno proporre l'azzeramento dell'aliquota per i fabbricati oggetto di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5/SG/URB DEL 27/04/1984 (GLI INTERVENTI RIVOLTI A TRASFORMARE GLI EDIFICI MEDIANTE UN INSIEME DI OPERE CHE POSSONO PORTARE AD UN EDIFICIO IN TUTTO O IN PARTE DIVERSO DAL PRECEDENTE).

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

ALIQUOTE	tipo di immobile
0,60%	abitazione principale di lusso
0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	"beni merce"
0,00%	terreni agricoli
1,06%	Fabbricati gruppo "D"
1,06%	altri immobili aliquota ordinaria
0,00 %	Art. 20 punto "c" regolamento

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Considerato che la discussione di questo punto all'o.d.g. è stata ampiamente affrontata nel punto precedente (avente a oggetto "Regolamento per l'applicazione della nuova IMU – imposta municipale propria – approvazione"), pertanto il Presidente propone di passare alla votazione;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI 13	ASTENUTI 4 (Gruppo Consiliare "Insieme per Gozzano")	VOTANTI 9	VOTI FAVOREVOLI 9	VOTI CONTRARI 0
----------------	--	--------------	----------------------	--------------------

DELIBERA

1) di approvare per l'anno **2020** nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,06
2	Fabbricati gruppo "D" (riserva statale pari allo 0,76%)	1,06

3	Aree fabbricabili	1,06
4	Terreni agricoli	0,00
5	Unità immobiliare nelle Cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,60
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10
7	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0,10
8	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art 7 lettera f del Regolamento Comunale)	0,00
9	<i>Con esclusione dei fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati oggetto di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5/SG/URB DEL 27/04/1984 (GLI INTERVENTI RIVOLTI A TRASFORMARE GLI EDIFICI MEDIANTE UN INSIEME DI OPERE CHE POSSONO PORTARE AD UN EDIFICIO IN TUTTO O IN PARTE DIVERSO DAL PRECEDENTE).</i>	0,00

2) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**;

Indi

Con separata votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
13	0	13	13	0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. D.Lgs 18/8/2000 n.267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Fto Dott. Emilio Maria Zenoni

Il Segretario Comunale
Fto Dott. Roberto Gilardone

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (ART.125 D.LGS 267/2000)

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo on-line copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

Il Segretario Comunale
Fto Dott. Roberto Gilardone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 29-06-2020 all'Albo pretorio on-line ove rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e della L. n.69 del 18/6/2009.
Gozzano, li 29-06-2020

Il Segretario Comunale
Fto Dott. Roberto Gilardone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 comma 3 D.Lgs 267/2000)

La presente deliberazione:

È dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000

Diventerà esecutiva il 24-07-2020 alla scadenza del termine di 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione (art.134 comma 3 del D.Lgs 267/2000).

Il Segretario Comunale
Fto Dott. Roberto Gilardone
